

— la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica; — le operazioni colturali che si intendono impiegare nelle attività sociali; — la descrizione dei fabbricati aziendali, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso; — le strutture e gli spazi da adibire allo svolgimento delle attività agri-sociali; — gli animali presenti in azienda, suddivisi per specie, da impiegare nelle attività sociali; — le condizioni di accessibilità all'azienda e alle strutture aziendali. 2. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale delle Fattorie Sociali: — le aziende agricole singole o associate che dichiarano di impiegare nell'attività aziendale almeno due soggetti svantaggiati o lavoratori svantaggiati come componenti attivi del nucleo familiare o come dipendenti. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano soggetti svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Si considerano, altresì, lavoratori svantaggiati gli immigrati, le donne che hanno lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare tempi di vita lavorativa e tempi di vita familiare, le persone sole con figli a carico, le persone affette da dipendenze, i disoccupati ultracinquantenni o di lungo periodo, gli ex detenuti; — le cooperative sociali di cui alla Legge n. 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività agricole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate reclutate dalle Liste speciali di collocamento; — le cooperative agricole che hanno in assegnazione immobili agricoli confiscati alle mafie ai sensi della Legge n. 109 del 1996. Il Dipartimento competente della Regione Calabria procede all'iscrizione nell'Elenco delle Fattorie Sociali della Regione Calabria, dopo aver ricevuto verbale di accertamento da parte della Provincia attestante i requisiti di cui al presente regolamento. L'iscrizione all'elenco decorre dalla data del provvedimento ed è valida fino ad eventuale recesso da parte dell'interessato o a cancellazione disposta dalla Regione. Le Province insieme al Dipartimento competente provvedono annualmente ad effettuare il controllo sulle Fattorie Sociali per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. Art.4 Contratti di collaborazione e convenzioni Al fine di favorire lo sviluppo di attività sociali in agricoltura, di realizzare maggiori economie da parte del settore pubblico nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché di garantire una migliore qualità dei servizi stessi, le pubbliche amministrazioni promuovono la stipula di contratti di collaborazione e di convenzioni con fattorie sociali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14 e dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 228 del 28 maggio 2001. Art.5 Formazione degli operatori di fattoria sociale I requisiti professionali degli addetti (Operatore di Fattoria Sociale) sono acquisiti con uno specifico corso di formazione di almeno 40 ore, organizzato da enti pubblici ed enti di formazione, approvato dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria, con esame di valutazione finale e rilascio di specifico attestato. Nel corso del primo anno di iscrizione all' Elenco, il titolare sottoscrive il proprio impegno a frequentare o a far frequentare al personale addetto alle attività sociali il corso di cui al precedente punto. I corsi di formazione di cui all'art. 27 comma 2 della L.R. 14/2009 devono prevedere lezioni teorico-pratiche sui seguenti contenuti di massima:	
--	--

	— caratteristiche dell'agricoltura sociale — legislazione di riferimento — attività e terapie con le piante e con gli animali — responsabilità sociali d'impresa in agricoltura — elementi di progettazione di una Fattoria sociale — Stage: visita di studio ad una Fattoria sociale Art.6Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza Gli immobili e le strutture di nuova edificazione, da destinare all'esercizio delle attività di cui all'art. 28 della Legge 30 aprile 2009, n. 14, e all'art. 1 del presente Regolamento, sono conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità. Art.7Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento I locali adibiti a soggiorno e pernottamento dei soggetti coinvolti nelle attività di cui all'art. 28 della Legge 30 aprile 2009, n. 14, e all'art. 1 del presente Regolamento, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo. Art.8Immobili destinati alle attività sociali I fondi e gli edifici utilizzati dalle aziende agricole singole o associate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 della Legge 30 aprile 2009, n. 14 e all'art. 1 del presente Regolamento mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che della pianificazione urbanistica. Art.9Osservatorio regionale sulle Fattorie sociali 1) E' istituito presso il Dipartimento competente della Regione Calabria l'Osservatorio regionale sulle Fattorie sociali a cui sono attribuiti i seguenti compiti: — monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche; — raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali; — proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale; — proposizione e/o organizzazione di azioni di comunicazione ed animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative programmate su base locale. 2) Partecipano all'Osservatorio: — un rappresentante del Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione; — un rappresentante per ognuna delle amministrazioni provinciali; — un rappresentante del dipartimento delle politiche sociali; — un rappresentante del dipartimento del lavoro; — un rappresentante del dipartimento alla sanità; — un rappresentante del dipartimento dell'ambiente; — un rappresentante per ciascuna delle principali organizzazioni agricole;	
--	--	--

	— un rappresentante per ciascuna organizzazione del terzo settore attiva sul territorio nel campo dell'agricoltura sociale. Art.10 Misure di sostegno 1) La Regione adotta e si attiva perché altri Enti pubblici territoriali facciano altrettanto, criteri di priorità e agevolazioni nei procedimenti di assegnazione di terreni agricoli, forestali, usi civici o incolti, appartenenti al demanio, al patrimonio degli stessi Enti o trasferiti al patrimonio dei Comuni per effetto della legge 109 del 1996. 2) La Regione adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza possano essere somministrati prodotti agricoli provenienti dalle Fattorie sociali.	
Emilia Romagna 31/03/2009 n. 4	<i>Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole</i> Art.3 Definizione di attività agrituristica 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. 2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente: (omissis) d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale. 3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica. 4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola. 5. È altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo. Art.4 Connessione e complementarietà con l'attività agricola 1. La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. 2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. Art.7 Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo 1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali. 2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad	Tutta la multifunzionalità è ricondotta all'agriturismo: impostazione della norma regionale ligia alle distorsioni del D. Lgs. 228/2001 e 96/2006 Non reca definizione e perimetri dell'AS

	un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.	
Lombardia 05/12/2008 n. 31 Testo Unico Agricoltura	3. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno; b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminari, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agriturismo-venatorie, attività di ititurismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.	Stessa impostazione dell'Emilia Romagna
Regione Lazio LR 06/10/1997 n. 29 L.R. 10/08/2007 n. 9 LR 27/02/2009 n.2	ARTICOLATO NON ORGANICO L.R. 29/97 - norme in materia di aree naturali protette regionali ARTICOLO 3Obiettivi[3] [3] Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 10 del 02-04-2003. 2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione, ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili[4] [4] Comma modificato dall'articolo 37 della L.R. n. 4 del 28-04-2006. Art. 1 comma 2: tra le attività di agriturismo ricreative, culturali didattiche e di pratica sportiva di cui all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 14/2006 rientrano anche le attività volte all'integrazione di soggetti diversamente abili. LR N. 2/2009 Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). ARTICOLO 4Linee di intervento 1.Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso servizi ed interventi che: (omissis) i) sostengano progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pettherapy, anche al fine di sviluppare azioni territoriali che integrino l'attività produttiva agricola, le aree verdi attrezzate e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di persone con disabilità.	Sono state prodotte norme in materia di servizi sociali ed ambiente che introducono le fattorie sociali, che però non sono mai state definite dalle norme regionali in materia di agricoltura. L'integrazione dei disabili (declinazione molto parziale dell'AS, perorata dal sociale, che comunque non amplia la sfera di offerta dei servizi) è stata assimilata all'agriturismo, al pari di tutte le espressioni della multifunzionalità, ma non vi è alcun approfondimento sulla natura e misura della connessione; in realtà l'inserimento dei disabili non è attività connessa in quanto non determina la vendita di servizi.
Friuli VG 27/11/2006 n. 24 art.51	ARTICOLATO NORMATIVO NON ORGANICO DP REG 7/2010 . Testo del Regolamento Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica	Colloca le fattorie sociali nella sfera delle fattorie didattiche (a sua volta

e 17/10/2007 n. 25 D.P. REG. N. 7 del 22/10/2010 D. P. REG. N. 234/Pres 11-10-2011	e/o sociale in attuazione dell'<u>articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18</u> (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) Art.1finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'<u>articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18</u> (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Art.2requisiti delle Fattorie didattiche 1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria didattica in presenza dei seguenti requisiti: a) avvenuta partecipazione da parte di un imprenditore, di un socio o di un coadiuvante familiare ovvero di un dipendente, allo specifico corso di formazione organizzato o riconosciuto, in base alla congruità dei programmi, dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). I corsi di formazione organizzati dall'ERSA dovranno comunque contemplare nel loro programma didattico la trattazione della profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, la valutazione del rischio e le procedure di riduzione del medesimo da utilizzare nelle fattorie didattiche; b) stipula di un'assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi con le visite; c) presenza di materiale di primo soccorso posizionato in prossimità di una fonte d'acqua potabile, ai sensi del decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell' <u>articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626</u> e successive modificazioni); d) inaccessibilità alle attrezzature e sostanze agricole pericolose e la rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio delle scolaresche in occasione della visita e la delimitazione e segnalazione delle aree ed attrezzature a rischio, assicurandone comunque l'accesso sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili; e) presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna l'utenza, anche se non all'interno dell'azienda, situato ad una distanza compatibile con le esigenze dei visitatori; f) presenza di servizi igienici adeguati, anche dal punto di vista numerico, ed accessibili anche a soggetti diversamente abili; g) accessibilità a soggetti diversamente abili al luogo di primo soccorso e a parte dei percorsi didattici compreso lo spazio al coperto; h) presenza di uno spazio al coperto per ospitare le scolaresche; i) presenza di un progetto didattico, da allegare alla domanda di riconoscimento della qualifica, dove siano stabiliti i temi, gli obiettivi e la conduzione pratica della visita. Art.3obblighi delle Fattorie didattiche 1. La Fattoria didattica deve: a) consentire le ispezioni dell'ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa nell'Elenco di cui al successivo articolo 5, comma 2; b) garantire la presenza del referente nel corso delle visite che potrà essere coadiuvato da altri collaboratori; c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate; d) accertarsi con gli accompagnatori, su eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari degli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3; e) garantire, in caso di presenza, il controllo degli animali nel loro comportamento;	gerarchizzate sotto l'agriturismo) e le qualifica tali solo se orientate al disagio sociale. Introduce la sperimentazione con i distretti sanitari
---	--	---

	f) informare l'ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di richiesta di accreditamento per l'iscrizione nell'Elenco regionale; g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite; h) comunicare all'ERSA, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività. La cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'Elenco regionale; i) tenere un apposito registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell'Agenzia. Art.4aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari e Università 1. Le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli Istituti professionali agrari, Istituti tecnici agrari e Università sono considerate Fattorie didattiche, ai sensi del presente regolamento, quando posseggono tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, fatta eccezione per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera a). Art.5adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie didattiche 1. L'ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all'Agenzia stessa, procede all'attribuzione della qualifica di Fattoria didattica previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 2. L'ERSA tiene l'Elenco regionale delle Fattorie didattiche. 3. L'ERSA, oltre all'Elenco di cui al comma 2, tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi o riconosciuti dall'Agenzia medesima. 4. L'ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle Fattorie didattiche individuate, tramite sorteggio, nella misura almeno del quindici per cento del totale di quelle iscritte nell'Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento. 5. Qualora siano riscontrate difformità dai requisiti di cui al presente regolamento, l'ERSA informa per iscritto la Fattoria didattica, in persona dell'imprenditore titolare della stessa o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'Elenco di cui al comma 2. Art.6requisiti aziendali delle Fattorie sociali 1. Le Fattorie didattiche assumono qualifica di Fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presenta forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. 2. Per le finalità del presente articolo, le Fattorie sociali, oltre a possedere i requisiti prescritti all'articolo 2 del presente regolamento, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 4, devono: a) predisporre ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza e l'intrattenimento dei gruppi, nei quali siano individuati anche luoghi di sosta e riposo; b) essere dotate di strutture ed attrezzature finalizzate ad attività ludiche o terapeutiche attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali, il tutto tenendo conto delle problematiche e delle esigenze degli ospiti; c) essere dotate di strutture ed attrezzature atte ad offrire dei servizi nei quali gli ospiti si sentano attivi e partecipi al fine di trarre benefici sul piano fisico, mentale, sociale e psicologico, attraverso l'accrescimento	
--	---	--

dell'autostima ed il miglioramento della persona; d) essere dotate di un insieme di attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività in base ai progetti di carattere sociale che di volta in volta saranno presentati ed approvati dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio. Art.7obblighi delle Fattorie sociali 1. La Fattoria sociale deve adempiere agli obblighi previsti per le Fattorie didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h) ed inoltre deve tenere un apposito registro degli interventi, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell'Agenzia. Art.8adempimenti dell'ERSA relativamente alle Fattorie sociali 1. L'ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all'Agenzia stessa, procede al rilascio della qualifica delle aziende agricole quali Fattorie sociali previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. 2. L'ERSA, tiene l'Elenco regionale delle Fattorie sociali. 3. L'ERSA, provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite sorteggio nella misura almeno del quindici per cento di quelle totali iscritte nell'Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Art.9domanda di riconoscimento di qualifica 1. Le domande di riconoscimento della qualifica di Fattoria didattica e/o Fattoria sociale, al fine dell'iscrizione dell'azienda agricola richiedente nello specifico Elenco regionale, vanno inoltrate all'ERSA corredate da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e previsti dal presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria, sottoscritta dal richiedente, nella quale risultino evidenziati gli spazi riservati e delimitati alle attività didattiche e/o sociali, i servizi igienici, il luogo ove è collocato il materiale di primo soccorso ed i percorsi accessibili a persone diversamente abili. Art.10presentazione ed approvazione dei progetti sociali 1. I contributi previsti dall'<u>articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/2004</u> sono erogati a seguito della presentazione ai Comuni di un progetto che abbia una finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. 2. Il progetto va presentato al Comune in cui ha sede la Fattoria sociale scelta per sviluppare sul posto il progetto sociale. Gli estensori del progetto possono essere persone singole, associate, istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati. Il Comune, se ritiene che il progetto rivesta i caratteri di finalità sociale di cui al comma 1, lo trasmette all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio perché quest'ultima emetta specifico parere sulla validità progettuale. 3. L'estensore del progetto sociale dovrà possedere le qualifiche professionali richieste per condurre le eventuali attività terapeutiche ivi previste oppure affidarsi a personale qualificato esterno. Per le attività esclusivamente ludiche, dette qualifiche professionali non sono richieste. L'estensore del progetto o il personale esterno qualificato, sotto la propria responsabilità, devono impegnarsi a garantire la loro presenza fisica presso la fattoria sociale per tutta la durata del progetto stesso. 4. Una volta in possesso del parere di cui al comma 2 il Comune approva e trasmette il progetto alla Provincia competente ed all'ERSA per la procedura di riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 9. Art.11erogazione dei contributi 1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese ammissibili:	
---	--

	a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA e di cui all'articolo 5, comma 2; b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserito nell'Elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA e di cui all'articolo 8, comma 2; 2. Le Amministrazioni provinciali provvedono a definire autonomamente le modalità per la presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento. 3. Le domande di cui al comma 1, lettera a), sono presentate in data antecedente a quella della visita alla Fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno. Per le domande presentate dai Comuni si deroga ai limiti temporali di cui sopra. Art.12responsabilità delle Fattorie didattiche e/o sociali 1. L'iscrizione nell'Elenco regionale delle Fattorie didattiche e/o Fattorie sociali non assolve in alcun modo l'imprenditore agricolo titolare, o rappresentante, della Fattoria didattica e/o Fattoria sociale dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. 2. In particolare, nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti dalla fattoria nei casi contemplati dagli articoli da 114 a 127 del <u>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</u> (Codice del consumo, a norma dell'<u>articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229</u>) per comportamenti sistematici od occasionali non conformi a leggi e/o regolamenti. L'Amministrazione regionale non è, quindi, responsabile per inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività della Fattoria o dai suoi prodotti, processi o servizi. 3. L'iscrizione all'Elenco, inoltre, non autorizza le Fattorie alla somministrazione di alimenti, quale completamento dei percorsi didattici offerti, qualora l'azienda non sia in possesso di specifica autorizzazione per attività agrituristiche e/o di Fattoria didattica ai sensi della <u>dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25</u> (Disciplina dell'agriturismo). omissis TESTO DEL REGOLAMENTO DP REG. 234/PRES 2011 ALLEGATO Art.1finalità 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). Art.2definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:omissis... l) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) e disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 7;	
Regione	Definizioni delle caratteristiche funzionali della Fattoria Sociale per la promozione di programmi di sviluppo	Non vi è relazione con le

Campania DGR 1210 06/07/2007	sostenibile nella Regione Campania. Art.1per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di: a) qualificare come «Fattoria sociale»: 1. una impresa no profit economicamente e finanziariamente sostenibile, condotta con etica di responsabilità verso la comunità e verso l'ambiente; 2. una impresa che utilizza fattori di produzione locali e svolge attività agricola e zootecnica; 3. una impresa che nel proprio statuto prevede l'inserimento socio-lavorativo di giovani appartenenti alle fasce deboli, oltre che eventualmente la fornitura di servizi culturali e/o educativi e/o assistenziali e/o formativi a vantaggio di soggetti con fragilità sociale beneficiari del Welfare locale; 4. una impresa che soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo nell'ambito di attività coerenti con il modello di sviluppo sostenibile è disponibile a collaborare con le istituzioni pubbliche e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, attivando sul territorio reti di relazioni, creando mercati di beni relazionali, aumentando la dotazione di capitale sociale e offrendo risposte a bisogni sociali latenti o che i servizi tradizionali non sono in grado di soddisfare; 5. laddove ciò è possibile, riutilizza i beni sottratti alle organizzazioni criminali e quindi promuove quale ulteriore valore aggiunto la cultura della legalità; b) arricchire l'offerta dei servizi sociali del Welfare campano con gli interventi innovativi della «Fattoria sociale», al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui opera; c) disporre che oltre ad attività di re/inserimento lavorativo, eventuali ulteriori interventi offerti dalle «Fattorie sociali» siano formalizzati in una proposta progettuale in cui siano esplicitate le finalità, gli specifici bisogni territoriali che intende soddisfare, nonché le modalità organizzative di realizzazione delle attività e le caratteristiche strutturali dell'immobile destinato, da inviare al Comune territorialmente competente al fine di ottenere la prevista autorizzazione; d) dare mandato al Settore 01 dell'AGC 18 "Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali", attraverso successivi atti Dirigenziali adottati d'intesa con il Settore 03 dell'AGC 11 "Interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazione", di istituire il registro regionale delle «Fattorie sociali »; e) trasmettere il presente provvedimento ai seguenti Settori Regionali per quanto di rispettiva competenza: Settore 01 dell'AGC 18 "Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali", Settore 03 dell'AGC 11 "Interventi sul territorio agricolo, bonifiche ed irrigazione", Settore 01 dell'AGC 03 "Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario".	norme multifunzionalità	sulla
------------------------------------	---	----------------------------	-------

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Roma 15.11.2011

Camera dei Deputati
XIII Commissione Agricoltura

Oggetto : audizione indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale

In relazione al programma di indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale, con la presente intendiamo inviare preventivamente alcune informazioni utili per l'audizione del 19 dicembre.

Ci preme sottolineare che il movimento dell'Agricoltura Sociale, seppur giovane, si è dotato di una organizzazione nazionale, il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, rappresentativa ad oggi di oltre 200 organizzazioni: aziende agricole, organizzazioni no profit (terzo settore), associazioni di categoria (AIAB, ALPA, CNCA), enti di ricerca.

Nell'assemblea costituente, tenutasi a maggio 2011 a Firenze, il Forum ha definito il suo impegno nell'attività di studio, ricerca e promozione dell'agricoltura sociale a livello nazionale ed europeo.

In questo breve periodo di attività, il Forum ha elaborato alcuni documenti per promuovere l'Agricoltura sociale e per sollecitare la realizzazione di alcune misure concrete di sostegno.

In particolare riteniamo che sia urgente intervenire su una chiara definizione di norme e regole generali a livello nazionale, che siano di indirizzo alle varie iniziative legislative regionali, peraltro già in parte presenti e spesso contraddittorie tra loro.

E' d'altra parte utile costruire un complesso di iniziative nazionali in grado di validare il modello d'intervento realizzato, valorizzandone l'efficacia attraverso azioni di ricerca, di promozione, di informazione, di orientamento, di assistenza tecnica e scambio di esperienze.

Certi che l'audizione rappresenti un primo passo di un percorso positivo di collaborazione inviamo distinti saluti.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Elenco provvisorio delle adesioni al Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale
2. Carta dei principi del Forum nazionale dell'agricoltura sociale
3. Linee guida per la proposta di legge nazionale sull'Agricoltura Sociale

Il Portavoce
Salvatore Stingo

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale : Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma
Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06.94549191
e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

adesioni iniziali

I promotori

1. Salvatore Stingo - Presidente Coop. Agricoltura Capodarco
2. Giovanni Romano - Presidente Coop. L'Arcolaio
3. Alessandro Colombini - Coop. Valdera Insieme composta da Az. Agr. BioColombini e Az. Agr. Colline Verdi, Fattoria Sant'Ermio, Coop. Agr. La Colombaia, Az. Agr. L'Avvenire

Le associazioni nazionali

AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica)
ALPA (Associazione Lavoratori Produttori dell'Agroalimentare)
CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
Consorzio LIBERA TERRA

Gli enti di ricerca

Prof. Saverio Senni dell'Università Pisa
Francesca Giarè – INEA

Le organizzazioni di Terzo Settore e le aziende agricole

Aais bracciano
Agricoltura Capodarco
Agricola Saturaoi
Agriverde
AiCare
Alice
Alledo
Ama aquilone di AP
Amici di Areté
Arca
Associazione Genitori soggetti autistici lazio
az agr. San Damiano Como
Az. Angus
Az. Assèmini
Az. Tina di Lenarduzzi
Biofattorie sociali del Veneto
Cascina nuova
Ciampacavallo
Comunità Progetto Sud
Conca d'oro
Cultura ambiente
Ecosistemi

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale : Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma
Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06.94549191
e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

Fattoria Alba
Fattoria Verde
Fattorie Solidali
Forum Fattorie Sociali Provincia di Roma
Fuori centro
Gemini Ist
Giovani ambiente lavoro
Giovani e comunità coop
Il tetto onlus
Il Mosaico
Il seme
Il Volo
Irs L'Aurora
La Foglia del tè
Le Agricole
Leonardo
Libera Terra
L'ortomagico
Meglio Insieme
Mille e una notte
Osservatorio del Mediterraneo
Ottavia
Paterna
Piccolo Principe
Ponteverde
Rumbulà mistya
Syntax
Terra
Terradolce
Tre Passi Avanti
Trullo sociale.net
Un Fiore per la Vita
Valdera Insieme
Verlata
Zattera blu progetto

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale : Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma
Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06.94549191
e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

FORUM NAZIONALE AGRICOLTURA SOCIALE

LA CARTA DEI PRINCIPI

Premessa

La crisi generale e radicale del sistema economico e finanziario che caratterizza questa fase a livello mondiale accresce sempre più l'esigenza di ripensare l'attuale modello di sviluppo delle società occidentali, guardando così alla costruzione di un sistema economico sostenibile. L'Agricoltura Sociale (AS) si pone in questo quadro come uno dei possibili strumenti di risposta ai bisogni crescenti della popolazione sia in termini di produzione agricola sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale, sia in termini di offerta di servizi socio-sanitari.

L'Agricoltura Sociale mira infatti a riunificare bisogni, identità, tutele ed istanze di libertà per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro più o meno elevate abilità. In questo si ritrova il valore del lavoro non solo come fonte di reddito individuale, ma anche come elemento fondante di una società più giusta, più coesa e sostenibile.

In Italia, l'AS comprende l'insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore, in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio, che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. Il Forum valorizza e promuove le molteplici e differenti esperienze di AS. In queste esperienze risalta la valorizzazione delle identità locali, di nuove culture e la partecipazione di giovani e donne impegnati nella realizzazione di interventi fortemente innovativi per quanto riguarda le produzioni di beni, l'erogazione di servizi, la creazione di spazi di confronto con i consumatori e la creazione di forme alternative di mercato (filiera corta, GAS, ecc.), per affermare un nuovo modello di agricoltura.

I PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA SOCIALE

Agricoltura multifunzionale

L'A.S. punta a valorizzare l'agricoltura multifunzionale nel campo dei servizi alla persona, valorizzare la produzione agricola di qualità, sperimentare e innovare le pratiche agricole nel rispetto delle persone e dell'ambiente, mira ad integrare la produzione di beni e servizi con la creazione di reti informali di relazioni.

L'A.S. promuove stili di vita sani ed equilibrati e tende all'innalzamento della qualità della vita locale nelle aree rurali e peri-urbane attraverso la creazione di contesti di coesione sociale e l'offerta di servizi per le persone e le popolazioni locali.

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale : Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma

Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)

Tel. 06.94549191

e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

Welfare partecipativo

L'A.S. si lega ad un modello di welfare territoriale e di prossimità, basato sull'azione pubblica di regolazione e salvaguardia delle tutele dei cittadini a partire dalle fasce deboli e vede protagonisti gli operatori dell'AS, le istituzioni locali, il terzo settore e gli altri soggetti del territorio. L'organizzazione del sistema di welfare è finalizzata al benessere delle persone, alla realizzazione di comunità accoglienti, che partecipano alla sua definizione e ne usufruiscono; essa valorizza l'interazione e la relazione tra i diversi soggetti coinvolti nei processi di costruzione, realizzazione e utilizzo dei servizi.

Salute e benessere

L'A.S., proponendo attività a contatto con piante e animali, contribuisce al miglioramento del benessere individuale e di tutti gli esseri viventi e delle condizioni di salute delle persone coinvolte nei processi di terapeutici, riabilitativi e di cura.

Riconoscimento e tutela dei beni comuni

L'AS riconosce e valorizza il patrimonio dell'agricoltura, costituito dai beni naturali (terra, acqua, paesaggio, ecc.), dai beni materiali (attrezzi, edifici, varietà vegetali, razze animali) e dall'insieme delle conoscenze, dei valori, delle tradizioni (beni immateriali) che caratterizzano tale settore. L'AS valorizza il territorio che, in quanto habitat dell'uomo e sistema nel quale si intrecciano natura e storia, considera patrimonio culturale e bene comune.

Produzione di beni relazionali

L'A.S. produce contestualmente cibo e beni relazionali mediante processi agricoli sostenibili. L'A.S. infatti, consente di costruire e consolidare relazioni significative tra persone diverse per provenienza, esperienza, capacità, problematiche e prospettive, contribuendo alla crescita del capitale sociale del territorio.

Agricoltura e legalità

L'AS si impegna nella lotta contro tutte le illegalità e in particolare contro la criminalità organizzata, che mina nel profondo i valori della società e le prospettive di futuro. L'AS collabora con tutte le realtà che operano sui terreni confiscati alle mafie, sostenendo le iniziative e promuovendo i prodotti.

Un modello di coesione sociale

L'A.S. opera con un ampio spirito di cooperazione ed inclusione verso tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna di sesso, di razza, di religione, e politica e pone al centro del suo sistema di servizi e di produzione la persona, nella sua unicità ed individualità, come portatrice di istanze e di diritti. Per questo le attività proposte sono sempre inserite in una progettualità più ampia, che coinvolge tutti i soggetti del territorio, con l'obiettivo di dare risposte alle esigenze dei singoli e allo stesso tempo produrre benessere e coesione sociale.

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale : Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma

Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)

Tel. 06.94549191

e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

Agricoltura e ambiente

L'A.S. si sviluppa su una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione alla tutela e conservazione delle risorse naturali per le generazioni future in ogni singolo territorio. In particolare, l'AS tende prioritariamente e progressivamente a una produzione con metodo biologico, capace di salvaguardare allo stesso tempo la salute di tutti gli esseri viventi e l'ambiente. L'AS inoltre tutela il contesto ambientale attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione delle tipicità e delle eccellenze del territorio.

Educazione e formazione

L'AS promuove azioni per avvicinare alle tematiche ambientali, agricole e sociali tutte le persone, in particolari quelle più giovani; a tal fine organizza attività educative e formative, in collegamento con le scuole e le altre agenzie formative del territorio.

Sviluppo di reti e comunità

Le realtà che operano nell'ambito dell'AS lavorano valorizzando le esperienze reciproche in un'ottica di scambio e reciprocità, favoriscono la nascita di reti, gruppi territoriali o tematici, aggregazioni di soggetti interessati ad approfondire le tematiche connesse con l'AS e ad avviare collaborazioni e progettualità comuni. Tali realtà tendono alla creazione di filiere agricole e sociali etiche

Tutela della persona e del lavoro

L'A.S. è attenta ed impegnata nella ricerca di opportunità occupazionali per persone svantaggiate, considerando il lavoro un valore e non un costo dell'impresa. Le realtà che agiscono nel contesto dell'AS rispettano i diritti contrattuali e legislativi dei lavoratori, senza discriminazione alcuna e favoriscono la crescita professionale delle persone coinvolte nei processi produttivi.

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale :Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma
Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)

Tel. 06.94549191

e-mail : forumnazionaleas@gmail.com

Impegni delle organizzazioni inserite nel circuito di agricoltura sociale

Le imprese, le cooperative e le altre realtà produttive che aderiscono alla carta dei principi dell'AS si impegnano a

- rispettare le normative e i regolamenti ambientali
- migliorare le pratiche adottate in termini di valorizzazione dei cicli naturali, salvaguardia degli habitat naturali e paesaggistici, rispetto delle capacità rigenerative dei terreni e dei suoli
- rispettare tutti i diritti dei lavoratori e garantire la copertura assicurativa degli utenti dell'azienda non coperti da specifici contratti di lavoro
- ridurre i rischi del lavoro agricolo attraverso lo sviluppo di una cultura della prevenzione
- rispettare gli aspetti igienico-sanitari nella produzione degli alimenti previsti dalle normative vigenti,
- rispettare e ascoltare gli utenti inseriti nei percorsi di inclusione o nei servizi, collaborare con gli operatori professionali che svolgono azioni di tutoraggio, mediazione e assistenza in campo sociale
- sviluppare rapporti trasparenti e leali con i consumatori che si avvicinino alle aziende per effetto della loro inclusione nel sistema di agricoltura sociale
- applicare il prezzo trasparente (evidenza delle diverse componenti e del margine incluso nel prezzo) in tutti i casi in cui vi sia una contribuzione diretta o indiretta nello sviluppo del prodotto da parte delle istituzioni o dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)
- commercializzare i prodotti di qualità adeguata alla domanda dei consumatori, anche promuovendo forme associative e cooperative tra le aziende dell'AS e tra queste e i GAS
- andare oltre l'osservanza delle normative in vigore, adottando strategie di responsabilità sociale di impresa mediante procedure partecipative che vedano il coinvolgimento delle persone svantaggiate, delle loro famiglie, degli operatori sociali e dei servizi territoriali nella progettazione e valutazione delle azioni intraprese

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Sede legale :Via Benedetto Musolino 21 - 00153 Roma
Sede operativa: via del grottino snc -00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06.94549191
e-mail : forumnazionaleas@gmail.com